



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 4/2022 DEL 24 GENNAIO 2022:

- LEGITTIME LE CLAUSOLE STATUTARIE CHE CONSENTONO LE ADUNANZE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' AUDIO-VIDEO CONFERENZA;
- L'INFLUENZA ILLECITA SU UN'ASSEMBLEA SOCIETARIA DEVE ESSERE DIMOSTRATA SENZA RICORRERE A SCORCIATOIE SUI VOTI;
- CONSOB: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E NUOVA CONSULTAZIONE PUBBLICA



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 24 gennaio 2022

DIRITTO SOCIETARIO

LEGITTIME LE CLAUSOLE STATUTARIE CHE CONSENTONO LE ADUNANZE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ AUDIO-VIDEO CONFERENZA

Anche quando sarà cessata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà comunque possibile procedere alla convocazione delle assemblee senza indicazione di un luogo fisico di svolgimento, in quanto da tenersi esclusivamente online; questo è quanto emerge dalla Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano emanata in data 23 novembre 2021.

Ferma restando la facoltà di convocare l'assemblea in un luogo fisico, permettendo l'intervento dei soci anche mediante audio-video conferenza, sono legittime le clausole statutarie che:

- i) Consentano di convocare un'assemblea obbligatoriamente da svolgersi con tutti i partecipanti collegati online;
- ii) Obblighino di consentire ai soci l'intervento in audio-video conferenza a qualunque assemblea che sia convocata in un luogo fisico al di fuori di un certo ambito territoriale;
- iii) Replichino tutto quanto precede anche per le riunioni di altri organi societari (CdA, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza).

Queste conclusioni si deducono da numerosi argomenti sui quali la normativa emergenziale ha indotto a riflettere. Anzitutto, il fatto che il presidente e il segretario dell'assemblea possano non trovarsi nello stesso luogo mentre si svolge l'assemblea, in quanto il verbale non va compilato contestualmente, ma può essere redatto in via postuma; e, poi, il fatto che non c'è ragione di ritenere illegittima una riunione totalitaria dei soci i quali abbiano all'unanimità convenuto di riunirsi non in un luogo fisico ma online.

In particolare, è possibile osservare come il permettere l'intervento in assemblea mediante collegamento online favorisce una maggiore partecipazione: non solo, infatti, si evitano spese e tempi di spostamento, ma anche si permettere l'intervento ad adunanze convocate in luoghi difficilmente raggiungibili.

Sottesa alla Massima n. 200 vi è comunque la considerazione per cui l'articolazione del sistema non permette di configurare un diritto del socio all'intervento di persona; al contrario, ben si intuisce la legittimità di ogni sistema che favorisca la partecipazione dei soci alle assemblee, sempre che lo



MN TAX & LEGAL

svolgimento online garantisca gli inderogabili principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci.

L'INFLUENZA ILLECITA SU UN'ASSEMBLEA SOCIETARIA DEVE ESSERE DIMOSTRATA SENZA RICORRERE A SCORCIATOIE SUI VOTI

Come noto l'art. 2636 del Codice civile sanziona l'illecita influenza esercitata su un'assemblea societaria; la recente sentenza Ubi Banca (sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2260/21) è chiara, tuttavia, nell'affermare che tale influenza illecita debba essere dimostrata senza il ricorso a scorciatoie di carattere statistico, soprattutto, nei casi di realtà societarie dove l'elevato numero di soci rende assai complessa l'analisi di ogni singolo voto, tanto più se espresso per delega.

Nel caso in cui venga contestata la sussistenza di un'influenza illecita (reato di evento a condotta vincolata, dove l'evento è costituito dalla maggioranza assembleare che, sul piano causale, deve essere determinato da condotte simulate o fraudolente), si dovrà confrontare con una prova di resistenza ossia quella della maggioranza sospetta: dai voti favorevoli a certa delibera devono essere idealmente sottratti tutti i voti imputabili alle condotte illecite per verificare se, nonostante la sottrazione, maggioranza sarebbe ugualmente formata. Se la risposta è positiva la prova dell'evento è fallita. In caso contrario il reato è consumato.

In questo senso diviene rilevante la costruzione, a monte, da parte della procura di un campione statistico con solidità scientifica in grado di provare poi, a valle, nel dibattimento il quadro accusatorio.

Nel caso di specie, il collegio del Tribunale di Bergamo, condividendo le obiezioni dei consulenti tecnici della difesa, ha ritenuto inadeguata e assai dubbia la costruzione del campione dei soci poiché effettuata sulla base di criteri non condivisibili procedendo dapprima sulla base della semplice residenza anagrafica e, successivamente, mediante un'ulteriore selezione effettuata sulla base di esperienze e intuizioni investigative, tra le quali, per esempio, la distanza tra delegante e delegato che rendevano più probabile l'identificazione di una delega sottoscritta in bianco.

Per il tribunale, si legge nella sentenza, è «quindi palese l'inquinamento del campione ed il fatto che non si trattò di un campionamento di tipo causale».



MN TAX & LEGAL

In sede di atto costitutivo della società, l'esistenza della dichiarazione deve essere menzionata e, se il candidato amministratore vi partecipa, la dichiarazione può essere documentata nell'atto medesimo; in caso di nomina durante un'assemblea dei soci, il presente dell'adunanza deve dare atto ai presenti di aver acquisito agli atti della società la dichiarazione in questione.

In sede di trasformazione della società la nuova norma evidentemente si deve applicare ai nuovi amministratori che vengono nominati in tale occasione; quanto agli amministratori che proseguono in tal carica, poiché già componenti dell'organo amministrativo prima della trasformazione, potrebbe essere ardito ritenere che la continuità della permanenza in carica permetta di ritenere la nuova norma non applicabile in quanto si tratta comunque della nomina di un nuovo organo di amministrazione.

CONSOB: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E NUOVA CONSULTAZIONE PUBBLICA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), all'esito della consultazione avviata lo scorso 8 ottobre 2021, ha recentemente adottato la Delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021, con la quale ha approvato una serie di modifiche al Regolamento 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti), al fine di adeguarlo alla disciplina europea in materia di prospetto, che è stata recentemente interessata da alcuni interventi di modifica del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto). Contestualmente all'emanazione di dette modifiche regolamentari, la Commissione ha altresì avviato una nuova consultazione pubblica avente ad oggetto talune – e ulteriori – proposte di modifica del Regolamento Emittenti, che mirano a: (i) allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea; (ii) potenziare il c.d. *prefiling*, al fine di consentire un più ampio ricorso a tale istituto; (iii) autorizzare la redazione del prospetto informativo in lingua inglese per offerte promosse in Italia quale Stato membro di origine, ferma restando la traduzione in lingua italiana della nota di sintesi. Eventuali commenti e osservazioni al documento dovranno essere presentati alla Commissione entro il 6 febbraio 2022.

[CONSOB – Delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021](#)



MN TAX & LEGAL

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL

Via del Vecchio Politecnico 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 36723404 - Fax +39 02 36723429
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962